

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

ALLEGATI AL CONTRATTO

DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CON AIR SPA

REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA

Per l'AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA

Il Presidente del C.d.A

f.to dott. Luigi Chini

Per il COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

F.to Il Segretario Generale

dott. Luciano Ferrari

REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche relative alle modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti nel comune di **MEZZO-LOMBARDO** di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale.

Le modalità di gestione della rete dell'acquedotto potabile e i rapporti tra il Comune e l'Ente Gestore sono disciplinati dal contratto di servizio idrico integrato allegato all'atto di concessione del servizio.

Art. 2

Definizioni tecniche

A) Per "tubazione stradale" si intende il complesso delle tubazioni, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

E' di proprietà del Comune, viene di norma realizzata dal Comune o dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva l'esercizio e la manutenzione, con oneri a proprio carico, ad eccezione delle tubazioni stradali realizzate nell'ambito di lottizzazioni private, individuate sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte tra i lottizzanti e il Comune il cui esercizio e manutenzione spettano invece agli utenti allacciati.

B) Per "allacciamento" si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza

E' di proprietà del Comune, viene realizzato dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva la costruzione, il rifacimento, la modifica, l'esercizio e la manutenzione, con le modalità indicate al successivo articolo 4.

La sua realizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati per la parte ricadente su proprietà privata e ai permessi delle Autorità competenti per la parte ricadente su proprietà pubblica.

La costruzione dell'allacciamento è subordinata inoltre al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni edilizie in base alle vigenti norme urbanistiche.

C) Per "impianto interno" si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

E' di proprietà dell'utente che ne assume gli oneri di costruzione, rifacimento, modifica, esercizio e manutenzione ad eccezione degli impianti interni i cui gruppi di misura siano installati entro pozzetti stradali insistenti su suolo pubblico per i quali la proprietà, l'esercizio e la manutenzione competono rispettivamente all'Ente Gestore per la parte insistente su suolo pubblico e all'utente o al proprietario dell'immobile, per quella su proprietà privata.

Art. 3

Modalità per la fornitura dell'acqua

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato di allacciamento dall'esistente tubazione stradale al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato (richiedente), presenterà richiesta all'Ente Gestore tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per l'allacciamento. A tale scopo l'Ente Gestore, verificata la fattibilità e l'entità delle opere, occorrenti presenterà al richiedente un preventivo valido, salvo diversa specifica indicazione, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione, con evidenziato l'ammontare del contributo da versare prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente, all'atto del pagamento, dovrà produrre l'autorizzazione scritta dell'amministratore o del proprietario dello stabile, per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'allacciamento. L'Ente Gestore indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. I permessi su proprietà privata dovranno essere richiesti dall'interessato, che dovrà fornirne copia anche all'Ente Gestore. In mancanza di dette autorizzazioni, l'Ente Gestore non eseguirà la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 4

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento

L'allacciamento viene costruito a cura e secondo i criteri tecnici disposti dall'Ente Gestore, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie

parti fino al punto di consegna concordato con l'utente, con concessione gratuita delle eventuali servitù occorrenti per la posa e il mantenimento delle relative condutture.

Il punto di consegna può essere ubicato:

- a. all'interno dell'edificio secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.
 - b. in pozzetto su suolo privato il più vicino possibile alla sede stradale; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.
 - c. in pozzetto su suolo pubblico il più vicino possibile al muro di confine; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.
- 1 Le spese per la realizzazione dell'allacciamento, dalla tubazione stradale fino al contatore, sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti il listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall'Ente Gestore sul proprio sito internet.
 - 2 In caso di richieste di fornitura in zone prive di idonee tubazioni stradali che comportino l'estensione o il potenziamento della rete di distribuzione le spese relative sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti i prezzi unitari previsti dal contratto di appalto per la realizzazione di opere non progettualizzabili stipulato annualmente dall'Ente Gestore.
 - 3 L'utente ha facoltà di eseguire in proprio gli scavi, i rinterri ed i ripristini per la parte di opere insistente in proprietà privata, a condizione che le suddette lavorazioni vengano eseguite in conformità alle vigenti norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rispettando scrupolosamente le prescrizioni tecniche (tracciato, larghezza e profondità dello scavo, materiali e modalità di rinterro) e i programmi di lavoro indicati dall'Ente Gestore;
 - 4 Le riparazioni e manutenzioni dell'allacciamento vengono eseguite esclusivamente dall'Ente Gestore a proprie spese ad eccezione della riparazione di danni provocati da utenti o da terzi per i quali l'Ente Gestore si riserva il diritto di risarcimento;
 - 5 L'Ente Gestore ha la facoltà di imporre il rifacimento totale o parziale degli allacciamenti obsoleti, non più convenientemente riparabili, per i quali la riparazione non offra garanzie minime di durata, addebitando all'utente un importo pari al 50% del costo di costruzione relativo, computato con le modalità di cui al punto 1.
 - 6 I ripristini delle pavimentazioni e delle opere murarie insistenti su proprietà privata relativi agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'allacciamento eseguiti

dall'Ente Gestore sono totalmente a carico del proprietario o dell'utente e vengono eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche formulate dall'Ente Gestore;

Art. 5

Tracciato dell'allacciamento e rinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato all'allacciamento di utenza deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedito da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento dell'Ente Gestore.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte, oggettivamente imputabile all'utente, sono addebitati allo stesso.

La posa di condotte d'acqua deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche ed elettriche e viceversa. Le quote del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza richiedere, la corrispondente modifica della profondità di posa della condotta. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. Il rinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle tubazioni stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere all'Ente Gestore in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una contro tubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passa muro in plastica.

I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con coperchio rimovibile.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua; conseguentemente,

l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantieri di nuovi fabbricati devono essere previsti, in quanto possibile, per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiale legante o drenante a totale copertura dello scavo. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere un letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. nei parallelismi con muri di sostegno. Gli scavi e rinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi senza autorizzazione dell'Ente Gestore.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua .deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 6

Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'allacciamento, con eliminazione dell'attacco sulla tubazione stradale, il proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti , previa disdetta da parte degli utenti interessati, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare all'Ente Gestore le spese. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con l'Ente Gestore (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione assumendosene la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, o errata taratura degli stessi.

Art. 7

Locale contatore e pozzetti contatori

Il misuratore dovrà essere installato nel punto di consegna stabilito dall'Ente Gestore e concordato con l'utente, secondo una delle modalità previste al precedente art. 4 del regolamento.

Per l'installazione all'interno dell'edificio (lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento e/o l'attivazione di nuove utenze su impianti esistenti è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

I pozzetti posti sul suolo privato (lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere del tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 ml. x 1,20 h. o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura, montaggio o smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi permanenti e/o accidentali compresi eventualmente quelli stradali; la botola in accesso deve essere di dimensioni minime 50 x 70 cm. e fermo di sicurezza in apertura e/o essere muniti di foro di ispezione diametro 60 cm. (luce netta). Il foro dovrà comunque essere eseguito in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale, il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. La botola di accesso dovrà essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere; i terreni su cui insistono i pozzetti contenenti i misuratori devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente dovrà presentare all'Ente Gestore i permessi necessari alla posa del misuratore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'utente.

I pozzetti posti in sede stradale (lettera c) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere di tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 x 1,80 h, o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura montaggio e smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente

armati in modo da sopportare i carichi stradali permanenti e/o accidentali dovuti al passaggio di automezzi ed avere comunque spessore minimo della canna e della soletta pari a cm. 15, dovranno inoltre essere muniti di foro di ispezione con botola in ghisa pesante diametro 60 cm. o dimensioni 50x70 cm (luce netta) con relativa scaletta di accesso ancorata alla parete in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere comunque privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante al fine di favorire eventuali dispersioni. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale e il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. Le utenze (e/o l'utenza) che saranno attivate per servire un fabbricato dovranno essere infilate in apposite "tubazioni guida" adeguatamente dimensionate in modo che l'attivazione di ulteriori utenze e/o nel caso di rotture e sostituzione della tubazione esistente sia possibile sfilare e introdurre una ulteriore tubazione dell'impianto esterno in PE, in modo da limitare eventuali interventi di scavo sul suolo pubblico. I pozzetti così realizzati rimangono di proprietà pubblica. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 8

Gestione dell'allacciamento divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'allacciamento, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acquedotto; se necessario, in casi del genere l'Ente Gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative all'intervento.

L'Ente Gestore qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Nel caso di manomissioni abusive degli allacciamenti l'Ente Gestore è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;
- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dall'Ente Gestore che nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla tipologia della fornitura ed al consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo secondo le prescrizioni stabilite dall'Ente Gestore e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale.

Sul misuratore e sul rubinetto in entrata l'Ente Gestore ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto è assoggettabile al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno finanziario subito dall'Ente Gestore, non inferiore al valore di 200 m³di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'articolo 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente Gestore.

L'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dall'Ente Gestore a richiesta dell'interessato; tuttavia l'utente potrà essere verbalmente autorizzato dall'Ente Gestore ad aprire i sigilli del misuratore. In caso di infrazione di questa norma, l'Ente Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare all'Ente Gestore una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi comprese quelle dovute a danneggiamento per gelo.

Per ogni sostituzione o spostamento del contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Ente Gestore avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa, in base al listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall'Ente Gestore sul proprio sito internet.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente Gestore lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento saranno a carico dell'utente le spese necessarie per la rimessa in ripristino e una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;

Art. 10

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita come differenza fra la quota del fabbricato e la quota del serbatoio di distribuzione o come quella di taratura degli impianti di riduzione di pressione su rete.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Ente Gestore garantisce la portata e non la pressione; non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva e necessità di dotazione idrica; solo per servizi antincendio viene, di volta in volta, definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Ente Gestore. L'installazione di autoclave è a carico dell'utenza ed è obbligatoria qualora la pressione statica fornita all'utenza non sia sufficiente per l'alimentazione dei piani alti dell'edificio. Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitate a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza. L'eventuale posizionamento di riduttori di pressione dovrà essere con-

cordato con l'Ente Gestore e la relativa manutenzione è a completo carico dell'utente. L'Ente Gestore può installare su richiesta dell'utente, nel caso di unico contatore per più utenze riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, che rimane pertanto a totale carico degli utenti consortilmente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 11

Disconnettori

Al fine di evitare reflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile, l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti un sistema di disconnessione qualora richiesto dall'Ente Gestore. L'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettere(dispositivo di non ritorno) nei seguenti casi:

- impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato;
- impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
- impianti di trattamento dell'acqua;
- impianti antincendio a mezzo sprinkler e lance;
- impianti antincendio con sostanze schiumogene;
- impianti antincendio con attacchi per motopompa;
- impianti di irrigazione automatica o di annaffiatura;
- impianti irrigui;
- impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze varie in allevamenti di animali;
- impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione;
- impianti lavaggio automobili e simili;
- acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo che possono alimentare l'utente;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- apparecchiature dentistiche;
- protezione di contatori di laboratorio;
- ospedali, case di cura, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado e in generale;
- autoclavi di sterilizzazione;
- lavatrici industriali;
- piscine.

Art. 12

Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente il quale dovrà servirsi di un installatore in possesso dei requisiti professionali di legge, che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dall'Ente Gestore stesso. L'Ente Gestore resta pertanto sollevato da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta dell'Ente Gestore, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Art. 13

Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a. le tubazioni della distribuzione privata a valle del punto di consegna che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza da canalizzazioni di reflui ed a quota ad essi superiore;
- b. all'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali (generalmente incassate nei muri), da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c. nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sotto passare od essere posta entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
- d. nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto, pozzi o sorgenti privati o

comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

- f. l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; l'Ente Gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che questi impianti potessero aver causato;
- g. è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

L'Ente Gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, l'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse generale del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 14

Usi dell'acqua

L'acqua verrà di norma concessa per uso domestico, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco, mentre sarà concessa per altri usi subordinatamente alle residue disponibilità idriche.

Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:

- uso domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per edifici adibiti ad abitazione famiglie, comprese le aree pertinenti a loro collegate e usi condominiali;
- non domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per uso industriale, commerciale e per usi non specificati nelle altre categorie;
- uso fontane pubbliche:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'alimentazione di fontane pubbliche;
- uso allevamenti animali:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti zootecnici in genere.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno (o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore), salva la facoltà previo preavviso dell'Ente Gestore di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Ente Gestore senza autorizzazione scritta.

Art. 15

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. le fontane pubbliche;
- b. le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c. le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;
- d. gli impianti di lavaggio delle fognature;

e. gli altri impianti di proprietà comunale destinati all'attività istituzionale.

E' fatto comunque divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b). Eventuali prove di efficienza di impianti antincendio vanno concordate con i Vigili del Fuoco Volontari o con l'Ente Gestore.

Art. 16

Bocche antincendio private

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dall'Ente Gestore ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Ente Gestore uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione all'Ente Gestore entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari. Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con l'Ente Gestore, impianti che possano comunque compromettere la sicurezza del servizio distribuzione acqua potabile.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese e le reti antincendio all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre controllate da contatore.

A tali forniture verranno applicati oltre al corrispettivo di fornitura dell'acqua anche quelli relativi ai servizi di fognatura e di depurazione, fermo restando che in caso di utilizzazione

antincendio opportunamente documentata dall'utente,(dichiarazione V.V.F.F. ecc.) si procederà ai fini della fatturazione, allo storno forfettario dei relativi prelievi.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione potabile del fabbricato. La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è valutata dall'Ente Gestore, il quale verifica, a seguito di richiesta scritta dell'utente, la disponibilità sia in quantità (l/ sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto. Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente.

Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso.

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione dell' Ente Gestore o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 17

Titolarità della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o ripartita sulle diverse unità immobiliari da servire sulla scorta di valutazioni tecniche insindacabili dell'Ente Gestore.

Per ottenere la fornitura il richiedente o chi per esso con delega scritta deve farne regolare richiesta all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione dell'acqua. Chi occupa locali in sublocazione da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali. All'atto della firma del contratto il richiedente deve effettuare, ove non già corrisposto:

- il pagamento del contributo per la costruzione dell'allacciamento;
- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione dell'utenza

previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 18

Subentri

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso della fornitura d'acqua, deve avvisare subito l'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda, diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante.

Il subentrante all'atto della firma del contratto dovrà effettuare:

- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione dell'utenza previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Nel caso di richiesta di variazione dell'intestazione, se il richiedente subentra a tutti gli effetti nella titolarità del contratto, per diritto di successione in qualità di erede e già convivente con il precedente intestatario, o per effetto di separazione, previa sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, la variazione dell'intestazione viene eseguita senza l'addebito dei diritti fissi per oneri amministrativi.

Art. 19

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio, per cantieri o per particolari impianti ad uso pubblico. L'Ente Gestore, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli articoli 17 e 18, assume gli impegni di instal-

lazione o riapertura del misuratore di cui alla Carta dei Servizi. Qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua, l'Ente Gestore sarà tenuto alla restituzione dei versamenti effettuati dal richiedente.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare all'Ente Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 21

Fatturazione e pagamento

L'Ente Gestore provvede a fatturazioni periodiche dei consumi di norma a cadenza bimestrale o semestrale tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti.

I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo articolo 22. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima e/o comunicati dall'utente.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, e riportate in bolletta; modalità comunque adeguatamente pubblicizzate agli utenti dalla società stessa che potrà sviluppare sistemi telematici di assistenza alla clientela.

In considerazione delle disposizioni legislative in materia, agli utenti morosi che non abbiano provveduto al pagamento entro la scadenza prevista in bolletta, verranno addebitati interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, l'Ente Gestore, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, potrà sospendere la fornitura dell'acqua all'utente medesimo, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti. Sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti e-

seguiti a seguito del reclamo rimangono sospesi i termini di riscossione della fattura. Eventuali rimborsi, se dovuti, saranno liquidati secondo le modalità tecniche adottate dalla società medesima nel rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi.

Art. 22

Letture contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo il calendario stabilito dall'Ente Gestore; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai locali-contatori ai fini delle operazioni di lettura o per ispezioni agli impianti dell'Ente Gestore o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento dell'Ente Gestore. L'Ente Gestore potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva lettura effettiva.

Art. 23

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti all'Ente Gestore, che, previa le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato dell'Ente Gestore in occasione di una eventuale verifica, l'Ente Gestore potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, oltre a una maggiorazione del 30% qualora risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

Art. 24

Controlli misuratori

L'Ente Gestore può a propria discrezione sottoporre i misuratori ad opportuni controlli e/o sostituirli, assumendone tutte le spese relative. L'utente ha diritto di chiedere l'esecuzione in qualsiasi momento di un controllo del misuratore in contraddittorio con l'Ente Gestore, presso un laboratorio specializzato per il controllo della precisione. Il costo di tale intervento sarà a carico dell'Ente Gestore se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti. Il costo sarà a carico dell'utente se le indicazioni del misuratore risulteranno contenute nei limiti delle tolleranze di legge.

Art. 25

Regolarità delle forniture

L'Ente Gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni che ne potessero conseguire. Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, l'Ente Gestore provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

L'Ente Gestore in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: l'Ente Gestore provvederà comunque nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza nei tempi previsti dalla carta dei servizi. I contatori installati dall'Ente Gestore conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione.

L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 26

Disdetta dell'utenza

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti sottoscrivendo l'apposita domanda al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e per le altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Ente Gestore.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Ente Gestore, lo stesso avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 27

Interruzione della fornitura

L'Ente Gestore avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, in caso di ritardi di pagamenti superiori a 60 giorni da parte dell'utente degli importi dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 28

Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 29

Controversie

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove l'Ente Gestore ha la propria sede legale.

Art. 30

Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni tecniche
- Art. 3 Modalità per la fornitura dell'acqua
- Art. 4 Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento
- Art. 5 Tracciato dell'allacciamento e rinterri.
- Art. 6 Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente.
- Art. 7 Locale contatore e pozzetti contatori.
- Art. 8 Gestione dell'allacciamento e divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso.
- Art. 9 Misuratori - installazione, manutenzione e varie.
- Art. 10 Pressione dell'acqua al punto di consegna.
- Art. 11 Disconnettori.
- Art. 12 Impianto interno.
- Art. 13 Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti.
- Art. 14 Usi dell'acqua.
- Art. 15 Impianti per uso pubblico.
- Art. 16 Bocche antincendio private.
- Art. 17 Titolarità della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi.
- Art. 18 Subentri.
- Art. 19 Misurazione dell'acqua.
- Art. 20 Tariffe.
- Art. 21 Fatturazione e pagamento.
- Art. 22 Lettura contatori.
- Art. 23 Funzionamento difettoso del misuratore.
- Art. 24 Controlli misuratori.
- Art. 25 Regolarità delle forniture.
- Art. 26 Disdetta dell'utenza.
- Art. 27 Interruzione della fornitura.
- Art. 28 Fallimento.
- Art. 29 Controversie.
- Art. 30 Norme di sicurezza.
- Art. 31 Entrata in vigore

Regolamento servizio fognatura

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche necessarie ai fini di adempiere agli obblighi inerenti agli scarichi fognari. previsti dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale, ed in particolare: dal "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.09.1988 numero 10050, di seguito indicato sinteticamente T.U.L.P., dalle norme di attuazione del "Piano Provinciale di Risanamento delle Acque", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 12.06.1987 n. 5460, di seguito indicato sinteticamente P.P.R.A., nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2

Gestione del servizio

La gestione del Servizio Fognatura comunale nel comune di MEZZOLOMBARDO, di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, viene svolta mediante affidamento in concessione a un soggetto terzo in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi di seguito denominato Ente Gestore, ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

TITOLO II

DEFINIZIONI GENERALI

Art 3

Definizioni

Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

- acque bianche: sono le acque meteoriche provenienti dai tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, da drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche, fontane ornamentali, spine d'acqua ed acque di raffreddamento provenienti da impianti produttivi o da impianti di raffrescamento, comunque conformi ai limiti di accettabilità della tabella D del TULP.
- acque nere: sono le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc.), come definiti all'art. 14 del TULP e successive modifiche ed integrazioni.
- pubblica fognatura: sono le tubazioni di raccolta delle acque di scarico bianche e nere a servizio di più utenze insistenti su suolo pubblico ed eccezionalmente su suolo privato così individuati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sulla base di elementi oggettivi.
- insediamenti civili sono quelli attualmente individuati all'art. 14 del T.U.L.P.:
 - a. gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD5;
 - b. gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
 - c. le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
 - d. le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore a 1000 quintali annui;
 - e. i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
 - f. gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
 - g. le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
 - h. gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;

- i. laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui;
 - j. nel caso di scarichi di acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento del bestiame, al di fuori dei parametri e dei criteri indicati dalle lettere a), b), si applica la disciplina prevista per lo scarico delle acque reflue industriali, comprese le relative sanzioni amministrative. Per gli impianti di allevamento sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e dalla normativa provinciale in materia.
- insediamenti produttivi sono tutti quelli relativi ad attività non ricadenti nell'elenco sopra riportato.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4

Smaltimento delle acque di scarico

E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) secondo le disposizioni stabilite dal T.U.L.P. , dal P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.

Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario di immobili si applicano anche ai conduttori, agli usufruttuari ed agli altri soggetti titolari di diritto di uso o di abitazione, nonché agli amministratori dei condomini.

In presenza di tubazioni della rete di pubblica fognatura distinte per acque bianche e nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

In presenza di tubazioni della rete di pubblica fognatura miste (bianca e nera), le acque di scarico saranno canalizzate in modo distinto fino al pozzetto di ispezione posto ai limiti del-

la proprietà in modo da consentire un collegamento separato qualora venisse realizzato lo sdoppiamento dei collettori fognari.

Art. 5

Scarichi vietati

È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolarne il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di oli utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi) e resti di oli minerali.

In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca qualsiasi genere di rifiuto, le acque utilizzate per la pulizia di pavimenti, di autoveicoli, di macchinari e utensili in genere comprese le betoniere. Se involontariamente le sostanze vietate ai sensi dei precedenti commi dovessero convogliare nella pubblica fognatura, i proprietari e gli utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente il Comune, il gestore delle canalizzazioni ed il gestore dell'impianto di depurazione.

Le spese sostenute per l'intervento di risanamento, o per impedire l'immissione vietata, e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.

Ferma restando l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G del TULP e di quelli imposti dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.

Art. 6

Modalità di smaltimento delle acque nere

Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi devono di norma essere convogliate nei collettori della pubblica fognatura nera. Qualora, per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi (vedi art. 17 del T.U.L.P.) possono aver recapito in corsi d'acqua previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti:

- a. sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, e nel rispetto dei limiti: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili \leq ml/l 0,5;

- b. trattamento chimico-fisico, tendendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere autodepurante di quest'ultimo, nonché nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera F del T.U.L.P.. Tale trattamento può essere imposto ad integrazione del trattamento a sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficiente al rispetto dei limiti di cui al punto a);
- c. depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti alla tabella E del T.U.L.P. questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua né con i trattamenti di cui ai punti a) e b);
- d. sistemi di fitodepurazione, come previsto nelle "Linee guida sperimentali per impianti di fitodepurazione a flusso sommerso: utilizzo, dimensionamento, costruzione e gestione" allegata alla delibera della G.P. della P.A.T. n. 992 dd. 10.05.2002

Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato "F"). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 metri cubi. utili di fossa per ogni 100 metri cubi di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 7

Scarichi da insediamenti produttivi

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., dall'art.15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii.. Sono sottoposti al parere preventivo dell'A.P.P.A., (art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- portata massima oraria 1 m³/ora
- portata massima giornaliera 10 m³/giorno
- portata massima annua 1000 m³/anno.

Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di: igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (vedi

art. 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva. (vedi art. 3).

Il progetto relativo all'eventuale impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale della domanda di autorizzazione allo scarico, e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura.

Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 8

Scarichi delle strutture sanitarie

È vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.

Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione e sterilizzazione. I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari una relazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

Art. 9

Separatori di olii minerali

Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da parcheggi coperti e autorimesse con più di 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (superiori agli 800 mq. di superficie impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli olii minerali e simili prima di confluire in fognatura.

Lo svuotamento del separatore di olii dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 10

Modalità di smaltimento delle acque bianche

Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili (tetti, cortili, piazzali, piscine, ecc.) dovranno essere smaltite attraverso pozzi dispersori nel terreno, oppure scaricate nella rete fognaria delle acque bianche o scaricate in corso d'acqua superficiale, in modo diretto o attraverso vasche di laminazione per evitare afflussi e portate eccessive.

Lo scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo potrà essere autorizzato previa presentazione di relazione idrogeologica della zona interessata (firmata da un tecnico abilitato), con la quale si dimostri l'idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Gli scarichi nelle acque superficiali (canali irrigui, fiumi, torrenti, laghi, ...) sono regolamentati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A., le relative richieste di autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell'autorizzazione ottenuta dovrà essere presentata all'Ente Gestore.

È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "G"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi, il Comune, si riserva la facoltà di prescrivere il recupero delle acque piovane.

Le acque di raffreddamento dovranno essere smaltite, con le modalità sopra descritte e nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al T.U.L.P. e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.

Negli insediamenti adibiti a lavorazioni artigianali, produttive, e commerciali di qualsiasi genere, i titolari delle attività dovranno assumere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabili (pavimenti, cortili,

piazzali e qualsiasi area interna od esterna ai fabbricati) possano dilavare residui di qualsiasi origine (vedi art.9).

Per il trattamento delle acque di prima pioggia (sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) il Comune, si riserva la facoltà di prescrivere un pretrattamento delle acque, da valutarsi caso per caso, come previsto dall'articolo 14 del P.P.R.A..

Art. 11

Modalità di smaltimento delle acque di falda

Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art 25 del T.U.L.P. e ss.mm.ii.. Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione anche all'Ente Gestore allegando copia dell'approvazione del programma di cui sopra.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 12

Allacciamento alla pubblica fognatura

Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione e pezzi speciali necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura.

L'allacciamento alla pubblica fognatura è obbligatorio:

- a. per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1000 metri cubi fino ad una distanza di 50 ml. dal collettore pubblico;
- b. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1000 e 2000 metri cubi fino a distanza di 100 ml. dal collettore pubblico;
- c. per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2000 e 3000 metri cubi fino a distanza di 150 ml. dal collettore pubblico;
- d. per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3000 metri cubi fino a distanza di 200 ml. dai predetti collettori;

- e. per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi e per gli insediamenti produttivi, situati a distanza anche superiore a quella di cui al punto d).

Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.

L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra, nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso, purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire con uno dei sistemi alternativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

È obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità preposta in materia igienico sanitaria. Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura, oppure l'edificio sia soggetto ad uno dei provvedimenti del Sindaco sopra citati, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi e contestualmente dovrà provvedere all'eliminazione delle fosse Imhoff, fossa a tenuta, fosse biologiche, impianto di trattamento biologico, pozzetti di decantazione (vedi art. 45).

Le spese di allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico dell'utente dello scarico.

Art. 13

Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

È fatto obbligo di richiedere al Comune presentando domanda al Sindaco o al funzionario delegato, apposita autorizzazione allo scarico, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi. Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna, già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Ente gestore ne prende atto previa comunicazione con planimetria allegata.

Art. 14

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda al Sindaco o al funzionario delegato.

La domanda va presentata su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà ecc.) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, ecc), corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura;
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. particolari dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone (vedi Allegato "D");
5. autorizzazioni per l'eventuale posa e mantenimento delle tubazioni su proprietà private;
6. dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per l'eventuale passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
7. eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni richieste dall'Ente gestore.

È fatto obbligo di eseguire i nuovi allacciamenti direttamente nei pozzetti esistenti o, in via eccezionale, lungo la tubazione a condizione che venga realizzato idoneo pozzetto.

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 15

Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico per edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco o al funzionario delegato.

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino al collegamento all'impianto di depurazione delle acque (sedimentazione, fosse Imhoff, biologico, chimico-fisico, altro);
3. lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
4. particolari dell'impianto di trattamento, dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone (vedi Allegato "D");
5. dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per l'eventuale passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
6. relazione con descrizione dettagliata dell'impianto di depurazione o trattamento delle acque di scarico, e del suo rendimento;
7. relazione geologica firmata da un geologo abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli.

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 16

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli insediamenti produttivi

Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico in pubblica fognatura dell'insediamento produttivo il proprietario, rappresentante legale o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco o al funzionario delegato, mentre per lo scarico in acque superficiali la domanda va presentata all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della P.A.T..

Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento, sia su supporto cartaceo che informatico, firmato da un tecnico abilitato.

Il progetto dovrà includere quanto segue:

1. estratto mappa catastale;
2. planimetria in scala opportuna contenente lo schema particolareggiato dell'impianto, con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dell'impianto di depurazione;
3. profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera oppure quotatura dei pozzetti;
4. relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo;

Il Sindaco o il funzionario delegato rilasciano la relativa autorizzazione nei termini di legge, previa istruttoria e verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata da parte dell'Ente Gestore, da concludersi entro 30 giorni dalla trasmissione della relativa documentazione, da parte del Comune.

A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente Gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 17

Versamento della cauzione

I titolari dello scarico, prima dell'esecuzione dei lavori, qualora gli stessi insistano su proprietà comunale, dovranno versare una cauzione a favore del Comune, in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, da versarsi presso la Tesoreria del Comune.

L'ammontare della cauzione, le modalità di costituzione e tempi dello svincolo vengono quantificati dall'Ente Gestore sulla base della peculiarità della pavimentazione e della superficie interessata dai lavori.

Per lo svincolo della cauzione è necessario richiedere sopralluogo di verifica da parte del dall'Ente Gestore il quale, previa verifica dello stato dei luoghi rilascerà dichiarazione di nulla osta allo svincolo.

Art. 18

Limiti dell'autorizzazione

L'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune deve intendersi valida per l'edificio autorizzato, come risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente Gestore.

Non possono, quindi, essere allacciate altre porzioni dello stabile, ampliamenti dello stabile medesimo, edifici contigui, senza specifica autorizzazione comunale.

Art. 19

Trasferimenti di proprietà

I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente Gestore, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente.

In caso di omessa denuncia il proprietario sarà tenuto al pagamento del canone e sarà responsabile in solido con il nuovo proprietario, verso il Comune, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 20

Divieto di eseguire opere senza il relativo permesso

È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 13, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Gli allacciamenti abusivi non regolarizzabili con autorizzazione in sanatoria del Sindaco, in quanto non conformi alle normative vigenti in materia ambientale saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

Art. 21

Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti

Il Sindaco a mezzo di avviso pubblico, da notizia dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi della stessa, invitando tutti i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 4 a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale entro termine stabilito nell'avviso medesimo.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di allacciamento tramite l'Ente Gestore, secondo le modalità stabilite gli artt. 14, 15 e 16 con l'obbligo di eseguire, entro congruo tempo, le opere di allacciamento che saranno eseguite a cura e spese del richiedente.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini di realizzazione.

Art. 22

Esecuzione d'ufficio

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui all'art. 21, l'Ente Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere ed alla compilazione degli elaborati. Il proprietario inadempiente sarà tenuto al rimborso di tutte le spese relative aumentate della sanzione amministrativa sancita dall'art. 43 del presente Regolamento. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata al seguente art. 41.

Art. 23

Esecuzione di nuovi allacciamenti in sede stradale durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria.

L'Amministrazione comunale durante i lavori di costruzione di nuovi collettori, ristrutturazione o sdoppiamento della rete fognaria, può provvedere direttamente alla realizzazione delle opere per il nuovo allacciamento degli utenti limitatamente al tratto sottostante la proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante è a carico dell'utente

Art. 24

Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale procedesse alla ristrutturazione o sdoppiamento delle reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in essere, qualora siano ritenuti tecnicamente idonei e conformi a quanto previsto dal presente Regolamento dall'Ente Gestore, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente su suolo pubblico.

Art. 25

Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognatura esistente in sede stradale

L'esecuzione di nuovi allacciamenti alle reti di fognatura deve, essere eseguito previo permesso di scavo, a cura e spese dell'utente secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, tramite l'Ente Gestore.

Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, i pozzetti o gli imbocchi (braghe a "Y") già predisposti durante la realizzazione dei collettori, in mancanza dei quali si dovrà provvedere alla realizzazione di un nuovo pozzetto stradale conforme alle prescrizioni tecniche impartite dall'Ente Gestore.

La regolare esecuzione dell'allacciamento dovrà essere accertata dall'Ente Gestore durante i lavori di posa prima del rinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od avviso telefonico.

Art. 26

Interferenze con lavori diversi

Qualora a causa lavori, di qualsiasi tipo, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve esserne immediatamente informato l'Ente Gestore, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità a totale carico del responsabile.

Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 43, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente Normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 27

Estensione delle norme alle strade private

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli allacciamenti antistanti e prospicienti le strade private. Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza del Sindaco, sarà facoltà dell'Ente Gestore provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti.

Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 41 del presente Regolamento.

Art. 28

Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Ente Gestore a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta all'Ente Gestore stesso. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con le modalità di cui all'art. 41.

Art. 29

Proprietà e manutenzione delle opere

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono a carico dell'utente.

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono di proprietà del Comune per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Ove tecnicamente possibile le opere di allacciamento dovranno essere installate all'interno delle proprietà private, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.

Il titolare dello scarico ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti per la parte di sua proprietà.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 30

Prescrizioni tecniche

Le canalizzazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi - di norma - agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G".

Ad ogni cambiamento di direzione le tubazioni dovranno essere intercettate da apposito pozzetto d'ispezione; nel caso di acque nere in tale pozzetto dovrà essere previsto un raccordo a "T" munito di tappo a tenuta.

Detti pozzetti dovranno avere le seguenti dimensioni indicative:

- a) da 40*40 a 50/70 per profondità sino a m. 1,20;
- b) 80*110 per profondità eccedenti m. 1,20;

I pozzetti relativi a scarichi di acque nere, dovranno avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo o potranno avere la tubazione passante munita di apposita ispezione con tappo a tenuta.

Quando la profondità dei pozzetti superi i ml. 1,50, gli stessi dovranno essere muniti di scaletta d'accesso (tipo alla marinara).

Sulla proprietà privata, prima dell'innesto in pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un pozzetto facilmente ispezionabile contenente il sifone tipo "Firenze" ed i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti. Solo in casi eccezionali e previa autorizzazione da parte del Comune, il pozzetto sifone potrà essere realizzato sulla pubblica proprietà.

I chiusini dei pozzetti posti su suolo pubblico devono essere in ghisa di tipo carrabile secondo le classi stradali previste dalla vigente normativa, mentre per quelli posti nelle parti interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini in altro materiale, purché ispezionabili.

Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: gres, ghisa, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrato civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.

Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di ml. 0,50, misurati dall'estradosso, e devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta.

In caso di collettori sospesi, all'interno degli edifici, gli ancoraggi dovranno essere eseguiti ad idonea distanza e provvisti di ispezioni.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone, una pendenza minima $\geq 1\%$, al fine di garantire i valori della tensione tangenziale per la rimozione dei depositi, ed un diametro minimo di 150 mm. Per la parte a monte del sifone è possibile impiegare diametri inferiori solo se le pendenze lo permettono.

Gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono confluire nei pozzetti della condotta principale o negli imbocchi (braghe a "Y") già predisposti durante la realizzazione dei collettori ed in nessun caso innestarsi direttamente sulla tubazione.

Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati, per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere concesse dall'Ente Gestore sulla base di motivate ragioni di ordine tecnico. L'Ente Gestore è autorizzato a modificare e prescrivere tecniche diverse a seguito di verifica tecnica o qualora subentrino novità e miglioramenti di natura tecnologica.

Art. 31

Scarichi inferiori al livello stradale

Di norma, nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura, all'interno delle proprietà private, può avere la bocca d'uscita ad un livello inferiore alla quota della strada in cui è situato il collettore di fognatura pubblica.

È fatta salva la possibilità per il proprietario dello stabile di richiedere all'Ente gestore la concessione di usare scarichi a livello inferiore alla quota del collettore pubblico, purché siano installate idonee e apposite apparecchiature (impianto sollevamento, valvole di non

ritorno, ecc.) e tutti gli accorgimenti necessari per evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.

L'Ente gestore verificherà e vaglierà tale richiesta e solo a seguito di apposita autorizzazione potrà essere concesso l'uso di scarichi a livello inferiore della quota del collettore pubblico.

Tutte le apparecchiature che compongono l'impianto di sollevamento, anche se ricadenti su proprietà pubblica, sono di proprietà del privato dello stabile che dovrà provvedere alla loro gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne il perfetto funzionamento.

Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a regolare manutenzione, da parte del proprietario dello stabile, e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.

I tratti di fognatura privata sollevati artificialmente (con pompe), devono confluire in un pozzetto di azzeramento della pressione prima di confluire a pelo libero nella pubblica fognatura.

L'Ente gestore rimane comunque e sempre sollevato da ogni responsabilità, per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi a causa del non funzionamento dello scarico così realizzato e per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali, dovuti anche a ostruzioni accidentali o per mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature di cui sopra (o per mancato adeguamento dell'allacciamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento).

Art. 32

Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura

La regolarità dell'esecuzione delle opere di allacciamento dovrà essere dichiarata dall'utente privato all'atto della richiesta del certificato di agibilità al Comune il quale potrà far eseguire dall'Ente Gestore un sopralluogo di verifica e controllo dell'impianto realizzato, con redazione del relativo verbale.

Il sopralluogo è finalizzato alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, e presuppone il buon funzionamento e come tale non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge l'Ente Gestore in eventuali responsabilità.

Alla verifica dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del tecnico incaricato dall'Ente Gestore.

Quando la verifica avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse; in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare all'Ente Gestore le spese conseguenti.

Art. 33

Ispezione degli impianti

L'Ente Gestore ha facoltà, anche mediante incaricati muniti di autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterne all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato.

Le ispezioni potranno essere eseguite, previo avviso, anche per le parti di impianto interne agli edifici.

In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso (eventualmente accompagnati dalle Forze dell'ordine).

Art. 34

Sospensione del servizio

In caso di necessità l'Ente Gestore potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi. In tal caso è esclusa ogni responsabilità dell'Ente Gestore per danni eventualmente derivanti dalla sospensione del servizio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 35

Scarichi allevamenti zootecnici

Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del T.U.L.P. e ss.mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.

Gli scarichi degli allevamenti zootecnici per essere ammessi in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.

L'Ente Gestore e il Comune vigilano sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 36

Manutenzione delle pubbliche fognature.

Il Soggetto Gestore provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura.

Art. 37

Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

L'Ente Gestore delle pubbliche fognature vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.

Qualora si verificano guasti, fessurazioni od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Ente Gestore provvederà nel minor tempo possibile ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.

Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.

L'Ente Gestore provvede ad informare immediatamente l'Ufficiale Sanitario competente degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei commi precedenti, nonché l'Agenzia provinciale protezione ambiente e l'Ufficio del Medico Provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 38

Pubbliche fognature: norme tecniche

I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa. Le tubazioni e i manufatti prefabbricati impiegati devono essere conformi alle vigenti norme tecniche (UNI-EN) e corredati delle relative certificazioni di conformità delle ditte di fabbricazione.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza dovrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti.

Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.

I manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione di direzione superiore a 15° tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di quota ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità delle livellette della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo (salvo diversa autorizzazione dell'Ente Gestore, in genere almeno 1,00 x 1,20 m). Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m.).

Le caditoie per le acque bianche devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fogna-

tura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.

Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di pompe tali da assicurare una adeguata riserva ed una continuità di esercizio. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di accumulo non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scolmatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plani altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile l'installazione di scolmatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere periodicamente verificato.

Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, qualora presente.

La posa nel sottosuolo delle reti fognarie deve essere realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie devono sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acque potabili. Quando per ragioni plani altimetriche ciò non fosse possibile, devono essere adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia, portata e qualità dei liquami, ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.

La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.

L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art. 39

Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.

I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi alle norme tecniche di cui al precedente articolo, e alle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente Gestore.

Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti può essere variato, con oneri a carico del richiedente, previa approvazione del progetto di modifica da parte dell'Ente Gestore. L'esecuzione sarà regolamentata da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE SANZIONI

Art. 40

Corrispettivo per il servizio

Gli utenti titolari dello scarico allacciato alla rete delle acque nere della pubblica fognatura, sono tenuti a corrispondere all'Ente Gestore del Servizio, tramite la società incaricata della fatturazione e gestione commerciale degli utenti, un corrispettivo sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.

Le tariffe sono stabilite dal Comune, sempre tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia, che stabiliscono per gli insediamenti produttivi l'obbligo di misurazione dell'acqua scaricata in fognatura e per le utenze civili e assimilate che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvvigionata dal pubblico acquedotto come rilevato dagli appositi misuratori.

Art.41
**Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite
d'ufficio**

Le spese anticipate dall'Ente Gestore per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Ente gestore dal titolare degli scarichi sulla base degli importi dei lavori effettuati. A tali importi sarà applicata una maggiorazione del 20% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 43.

Art. 42
Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 43
Sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative e regolamentari di settore, che qui si intendono formalmente richiamate, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 (€ cento) a €1000,00 (€ mille) ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 ss.mm.ii..

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Disciplina degli scarichi esclusioni

La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del T.U.L.P., dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune tramite l'Ente Gestore, ovvero al Servizio Protezione Ambiente se competente ai sensi dell'art. 23 del T.U.L.P. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. privi di servizi igienico- sanitari essenziali (acquai, lavabi, lavatoi, latrine, servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico potabile.

Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'art. 14 del T.U.L.P. e ss.mm.ii. adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 45

Disposizioni transitorie

Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco allo scarico privato dovranno richiederla nei modi previsti dal presente Regolamento.

Nei casi previsti dall'art. 7 e dall'art 12 lettere a) – b) – c) – d) – e), per gli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eliminati i sistemi di scarico preesistenti all'allacciamento alle pubbliche fognature (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

In particolare tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso (vedi art. 12).

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni autorizzazione all'allacciamento e allo scarico nella pubblica fognatura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

I presenti Regolamenti sono sottoscritti mediante apposizione sul presente file della firma digitale di cui agli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 da parte del legale rappresentante di AIR e, per ultimo, del legale rappresentante del Comune di Mezzolombardo. La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA

Il Presidente del C.d.A

f.to dott. Luigi Chini


Per il COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

F.to Il Segretario Generale

dott. Luciano Ferrari


ALLEGATI:

Allegato A – Schema allacciamento alla pubblica fognatura




Allegato B – Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A

PIANTA:




SEZIONE A-A:




Allegato C – Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B

PIANTA:




SEZIONE A-A:




Allegato D – Particolare pozzetto sifone

PIANTA:




SEZIONE A-A:




Allegato E – Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca


PIANTA:



SEZIONE A-A:




Allegato F – Particolare dimensionamento fossa a tenuta



- 1) l'interno della vasca dovrà essere intonacato con malta di cemento isolante liscata a cazzuola rovescia;
- 2) la fossa dovrà essere dotata di tubo di ventilazione con bocca inferiore superiore al livello di riempimento, e bocca superiore apertasi a conveniente altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio; diametro tubo 10-12 cm; Volume utile della fossa $V_u = (a+b) \times c \times d$; $b \approx 2a$

Allegato G – Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo

SEZIONE:



INDICE

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 - Gestione del servizio

TITOLO II - DEFINIZIONI GENERALI

Art. 3 – Definizioni

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 4 - Smaltimento delle acque di scarico

Art. 5 - Scarichi vietati

Art. 6 - Modalità smaltimento delle acque nere

Art. 7 - Scarichi da insediamenti produttivi

Art. 8 - Scarichi delle strutture sanitarie

Art. 9 - Separatori di olii minerali

Art. 10 - Modalità di smaltimento delle acque bianche

Art. 11 - Modalità di smaltimento delle acque di falda

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 12 - Allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 13 - Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

Art. 14 - Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

Art. 15 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

Art. 16 - Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli insediamenti produttivi

Art. 17 - Versamento della cauzione

Art. 18 - Limiti dell'autorizzazione

Art. 19 - Trasferimenti di proprietà

Art. 20 - Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

Art. 21 - Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione di nuovi allacciamenti

Art. 22 - Esecuzione d'ufficio

Art. 23 - Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione, ristrutturazione, sdoppiamento della rete fognaria

Art. 24 - Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

Art. 25 - Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognatura esistente in sede stradale

Art. 26 - Interferenze con lavori diversi

Art. 27 - Estensione delle norme alle strade private

Art. 28 - Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

Art. 29 - Proprietà e manutenzione delle opere

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 30 - Prescrizioni tecniche

Art. 31 - Scarichi inferiori al livello stradale

Art. 32 - Verifica tecnica dell'allacciamento alla pubblica fognatura

Art. 33 - Ispezione degli impianti

Art. 34 - Sospensione del servizio

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 35 – Scarichi allevamenti zootecnici

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 36 - Manutenzione delle pubbliche fognature

Art. 37 - Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

Art. 38 - Pubbliche fognature: norme tecniche

Art. 39 - Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati

TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE – SANZIONI

Art. 40 - Corrispettivo per il servizio

Art. 41 - Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati, eseguite d'ufficio

Art. 42 - Modalità di riscossione

Art. 43 - Sanzioni amministrative

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Disciplina degli scarichi: esclusioni

Art. 45 - Disposizioni transitorie

Art. 46 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

Allegato A - Schema allacciamento alla pubblica fognatura

Allegato B - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo A

Allegato C - Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo B

Allegato D - Particolare pozzetto sifone

Allegato E - Particolare pozzetto ispezione rete nera e/o bianca

Allegato F - Particolare dimensionamento fossa a tenuta

Allegato G - Accumulo acque meteoriche per scopo irriguo